

Il giorno 26/06/2023 nei locali dell'I.I.S. "Michele Giua" di Cagliari, sito in via Montecassino, Cagliari, viene sottoscritto il presente Contratto Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore "Michele Giua" per l'A.S. 2022/2023.

Il Contratto viene sottoscritto tra:

**PARTE PUBBLICA**

La Dirigente pro-tempore Dott.ssa Maria Romina Lai

*M. Romina Lai*



**PARTE SINDACALE RSU**

Prof. BERTONI Carlo Giacomo

*Carlo Giacomo Bertoni*

Prof. PISELLI Giuseppe

*Giuseppe Pirelli*

Prof. FLORIS Marcello

*Marcello Floris*

Prof. ARISCI Marino

*Marino Arisci*

Prof. ssa PABA Daniela

*Daniela Paba*

Prof. ssa FRAILIS Maria Grazia

*Maria Grazia Frailis*

**SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI**

FLC/CGIL \_\_\_\_\_

CISL/SCUOLA \_\_\_\_\_

UIL/SCUOLA \_\_\_\_\_

GILDA/UNAMS \_\_\_\_\_

SNALS \_\_\_\_\_

Me. E. Sai  
[Signature]

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

**TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

- 1) Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica dell'Istituto Tecnico Industriale "M. Giua" di Cagliari;
- 2) Gli effetti decorrono dalla data di inizio del presente anno scolastico ed ha validità fino al 31 agosto 2023, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili;
- 3) Il presente Contratto Integrativo d'istituto, relativamente alla sola parte normativa, conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali;
- 4) Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore in quanto prorogato automaticamente, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo;
- 5) Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente ed è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

**Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare;
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni;
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro il mese di settembre del successivo anno scolastico di riferimento.

**TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

**Art. 4 – Obiettivi e strumenti**

[Signatures]



M. C. Sai  
f

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste;
2. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
4. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

delofo  
S. S. S.  
Anton



Il C. Sai  
[Signature]

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 30 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
  - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
  - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

**Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Il C. Bai  
g

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di due distinte bacheche sindacali, situate negli atri di ciascuna delle sedi dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale;
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. i documenti affissi alla bacheca devono essere di carattere esclusivamente sindacale e devono contenere tematiche relative al lavoro;
4. la RSU e le OOSS rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula situata nel secondo piano dell'ala Sud, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale;
5. il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OOSS rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno;
6. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo al funzionamento della RSU all'interno dell'Istituto.

### Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di indizione di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

Il C. Bai

Il C. Bai  
g



M. C. Sai  
Fr

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza se nelle prime ore.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli anditi dell'ala Sud e dell'ala Nord, per cui due unità di personale ausiliario per la sede di Assemini, quattro per la sede di Cagliari, e due unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. Nel caso in cui non sussistano condizioni di urgenza nel disbrigo pratiche, quest'ultimo contingente potrà ridursi a una unità.

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 11 Aprile 2000, n. 83**

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato da

Stefano

Stefano  
Antonio



M. C. Sai

dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

- 2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

**TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

- 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
- 2. I relativi compensi, per attività di recupero/potenziamento, nel caso di impossibilità di reperimento di personale interno disponibile, sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

**Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

- 1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, previa acquisizione della disponibilità del personale, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario di lavoro, nella forma dell'intensificazione delle prestazioni vanno riportate ad unità oraria di impegno aggiuntivo, in quantità di norma pari al 50 % del tempo impiegato. Per la sostituzione del collega assente vengono di norma riconosciute fino a un massimo di 2 ore giornaliere.
- 4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



M. C. Pai  
P

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente ai dieci minuti successivi all'orario di conclusione delle lezioni.

**Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le notifiche, tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata, di avvenuta pubblicazione di comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.), pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico, dovranno avvenire entro le ore 15.00;
2. Le comunicazioni di cui al precedente comma non potranno essere svolte nei giorni festivi.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

**Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 19 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. Fondo per retribuire la valorizzazione del personale scolastico (art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 1077 comma 249 legge 27 dicembre 2019 n. 180) erogato dal MIUR;
  - c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

*[Handwritten signatures and initials]*



*M. C. Daini*

- d. eventuali economiche del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

#### TABELLA ATTO DI COSTITUZIONE

TIPOLOGIA RISORSE	Lordo dip. €	Lordo stato €
Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 - art.1 seq. Contr. 08/04/2008)	91.113,25	120.907,28
Indennità Direzione DSGA	- 6.750,00	- 8.957,25
F.I.S. entrata 2022/2023 disponibile per la contrattazione	84.363,25	111.950,03
Fondo per retribuire la valorizzazione del personale scolastico	20.315,67	26.958,89
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: fis	8.844,20	11.736,25
Ore eccedenti	24.377,09	32.348,39
Attività complementari di educ. fisica	8.890,67	11.797,12
<b>TOTALE FIS 2022/2023 disponibile per contrattazione</b>	<b>137.900,21</b>	<b>182.993,56</b>
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	5.400,01	7.165,81
Incarichi Specifici ATA (art.47 CCNL 29/11/2007 c.1 let.b- art.1 seq.contr. ATA 25/7/2008)	4.429,01	5.877,29
Ore Eccedenti	5.644,01	7.489,60
Attività complementari di educ.fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	4.096,58	5.436,16
Progetti relativi alle aree a rischio	953,77	1.265,65

#### Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, lordo dipendente, sono pari a:
  - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo linea del CCNL 7/8/2014; € 84.363,25;
  - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 12.987,25;
  - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 5.400,01;

*Daini*  
*...*  
*...*



M. C. Bai  
A

- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 4.429,01;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 953,77;
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 5.644,01.

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 21 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. Il FIS è pertanto utilizzato a favore di tutto il personale scolastico, che svolga attività diretta o di supporto alle attività previste dal P.O.F., in aggiunta alla normale attività lavorativa, prevista contrattualmente.
2. Il Fondo d'Istituto verrà utilizzato per la valorizzazione delle attività di collaborazione per il buon funzionamento della Scuola, per le attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, per le attività di supporto svolte dal personale ATA, che garantiscano una ricaduta in termini di qualità dell'offerta formativa.

### Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA gli importi sotto indicati:

#### RIPARTIZIONE FIS

TOTALE FIS 2022/2023 disponibile per contrattazione	137.900,21
Quota personale Docente 70%	96.530,14
Quota personale ATA 30%	41.370,05

RISORSE PERSONALE DOCENTE	Lordo dip. €	Riferimento
Quota fis 2022/2023 personale Docente 70%	96.530,14	
Funzioni strumentali al POF	5.400,01	(art.33 CCNL 29/11/2007)
Ore Eccedenti	5.644,01	
Attività complementari di educ.fisica	12.987,25	(art. 87 CCNL 29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a rischio	953,77	
TOTALE	121.515,18	

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



*M. Esai*  
*JK*

RISORSE PERSONALE ATA		
	Lordo dip. €	Riferimento
Quota fis 2022/2023 personale ATA 30%	41.370,05	
Incarichi Specifici ATA	4.429,01	(art.47 CCNL 29/11/2007)
Indennità Direzione DSGA	6.750,00	
TOTALE	52.549,06	

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. I compensi lordo dipendente pro capite si riferiranno ai compensi orari delle tabelle CCNL 2006/2009.
4. Le parti convengono di destinare €15.000,00 per attività di recupero/potenziamento:

RISORSE PERSONALE DOCENTE		
	Lordo dip. €	Riferimento
Quota fis 2022/2023 personale Docente 70%	96.530,14	
Attività di recupero/potenziamento	15.000,00	
<b>Quota FIS 2022/2023 personale Docente 70% al netto di attività di recupero</b>	<b>81.530,14</b>	
Funzioni strumentali al POF	5.400,01	(art.33 CCNL 29/11/2007)
Ore Eccedenti	5.644,01	
Attività complementari di educ.fisica	12.987,25	(art. 87 CCNL 29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a rischio	953,77	
Totale	106.515,18	

5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo, distintamente per il personale Docente ed ATA.
6. Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste nella contrattazione e compatibilmente con le esigenze di servizio e su richiesta degli ATA interessati, la somma spettante o parte di essa può essere trasformata in ore di recupero.

#### Art. 23 - Funzioni strumentali

1. Nell'anno scolastico 2022/23 sono state individuate 5 Funzioni strumentali, 2 delle quali condivise, formalmente, da due docenti ciascuno competente per la rispettiva sede di servizio, Cagliari e Assemini.
2. L'attribuzione delle Funzioni strumentali è effettuata dal Dirigente scolastico sulla base delle deliberazioni del Collegio dei Docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.
3. I compensi relativi verranno ripartiti in base al numero di FS individuate, al numero dei contitolari della medesima Funzione Strumentale e all'impegno connesso alle attività previste.

*Pololo*  
*Assemini*  
*Antonini*  
*Esai*



U. C. Sai  
*[Signature]*

4. I docenti delle funzioni sono tenuti, al termine dell'anno scolastico, a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei Docenti che ne valuterà l'efficacia al fine di riorientare le azioni future.

Totale risorse disponibili: € 5400.01

<b>AREA 1: Orientamento</b> n.1 docente Cagliari € 540,00 n.2 docenti Assemini € 270,00 procapite	<b>AREA 2: Reti e strutture</b> n.1 commissione x 3 docenti Cagliari € 180,00 procapite n.1 docente Assemini € 540,00
<b>AREA 3: Rapporto con il territorio (PCTO)</b> n.2 docenti Istituto € 540,00 procapite	<b>AREA 4: Supporto agli alunni</b> n.1 docente Cagliari € 540,00 n.1 docente Assemini € 540,00
<b>AREA 5: Mobilità Europea</b> n.1 docente Istituto € 1080,00	

#### Art. 24 – Ore eccedenti

- 1 - Le ore eccedenti verranno retribuite ai docenti che daranno la disponibilità ad effettuarle e le svolgeranno oltre il proprio orario d'obbligo.

#### Art. 25 – Criteri particolari

1. Gli stanziamenti per i progetti inseriti nel PTOF verranno approvati dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale.
2. Gli stanziamenti per la realizzazione degli IDEI saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico a seguito di richiesta scritta dei Docenti, richiesta finalizzata al reale recupero degli alunni. L'attività, debitamente verbalizzata, dovrà certificare l'esito positivo dell'intervento.
3. Per lo svolgimento dei corsi IDEI vengono stabiliti i seguenti criteri:
  - a) I corsi devono prevedere di norma la partecipazione di un numero minimo di otto alunni, anche provenienti da diverse classi, salvo casi eccezionali;
  - b) Devono essere svolti in orario non curriculare.
4. In caso di frequenza irregolare da parte degli alunni, i corsi potranno essere sospesi.
5. I Segretari dei Consigli di Classe potranno accedere al fondo solo se incaricati per l'intero anno scolastico e/o se il compito è stato svolto per almeno il 60% delle attività previste.
6. Tutte le attività affinché possano essere retribuite devono essere:
  - attribuite con incarico formale;
  - effettivamente svolte;

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



M. C. Sai  
[Signature]

- debitamente documentate;
- verificate, al fine di stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti.

#### Art. 26 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

#### Art. 27 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Attività/Incarico	N°	ore	Tot. Ore	Tot Area
<b>Collaboratori del DS</b>				<b>374</b>
I collaboratore	1	192	192	
II collaboratore	1	182	182	
<b>supporto al DS</b>				<b>856</b>
Supporto organizzativo (Staff)	4	85	340	
Segretario del Collegio	1	15	15	
Responsabile sito WEB	1	40	40	
Referente registro elettronico	1	85	85	
Referenti bullismo e cyberbullismo	2	20	40	
Referenti educazione salute e legalità	2	20	40	
Referente INVALSI e valutazione	1	20	20	
Referente per la formazione	1	20	20	
Team per l'innovazione digitale	3	3	9	
Commissione inclusione Cagliari Assemini	2	67	100	
	1	33		
Commissione comodato d'uso Cagliari Assemini	1	20	30	
	1	10		
Commissione formazione classi Cagliari	2	20	40	
Commissione formazione classi Assemini	2	12	24	
Commissione Progettazione	4	5	20	
NIV (Nucleo Interno di Valutazione)	3	3	9	
Gruppo di lavoro trasparenza, digitalizzazione e anticorruzione	3	8	24	

[Signature]

[Signature]  
Antonio



*M.C. Sai*

Supporto alla didattica			2442
Responsabili di Laboratorio	38	10	380
Coordinatori di classe	8	18	144
	14	19	266
	15	20	300
	11	21	231
	12	22	264
	4	23	92
Segretari di classe	64	3	192
Responsabili dei Dipartimenti	10	8	80
Referenti Educazione Civica	2	2	4
Referente Laboratorio Musica	1	6	6
commissione INVALSI	2	5	10
Commissione PTOF	4	10	40
Commissione Orientamento	7	10	70
Commissione bullismo e cyberbullismo	5	8	40
Commissione PCTO	7	8	56
Commissione Accoglienza	5	5	25
Commissione Elettorale	2	5	10
Commissione Progettazione	4	8	32
GLI	8	5	40
Commissione per l'inclusione	3	5	15
Attività peer tutoring neoassunti	9	10	90
Accompagnatori viaggi di istruzione	5	11	55
<b>TOTALE</b>			<b>3672 € 64.260,00</b>

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Attività/Incarico Collaboratori Scolastici	CS	ore procapite	ore totali	€ 12,50
Lavoro straordinario	16	16	256	
Lavoro straordinario part-time	2	8	16	
Intensificazione	16	40	640	
Intensificazione part-time	2	20	40	
Servizi esterni (uff. post., banca, USP..)	4	10	40	
<b>TOTALE</b>			<b>992</b>	<b>€ 12.400,00</b>

Attività/Incarico Assistenti Amministrativi	AA	ore procapite	ore totali	€ 14,50
Lavoro straordinario	9	25	225	
Intensificazione	9	45	405	
<b>TOTALE</b>			<b>630</b>	<b>€ 9.135,00</b>

*Stabile*  
*Si sc...*  
*Anton...*



U. C. Bai  
K

Attività/Incarico Assistenti Tecnici	AT	ore procapite	ore totali	€ 14,50
Lavoro straordinario	12	12	144	
Lavoro straordinario part time	1	10	10	
Intensificazione	12	36	432	
Intensificazione part time	1	30	30	
		<b>TOTALE</b>	<b>616</b>	<b>€ 8.932,00</b>
<b>TOTALE</b>				<b>30.467,00</b>

Dal totale pari a euro 30.467,00 residuano euro 10.902,00 così suddivisi tra le varie aree A.T.A. che andranno a retribuire ore di straordinario o intensivo per attività specifiche:

- Collaboratori scolastici ore 291
- Assistenti tecnici ore 250
- Assistenti amministrativi ore 250

#### Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. Nel caso in cui l'incarico venga conferito prima della sottoscrizione dell'incarico, nella lettera di incarico verrà indicata la dicitura "Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) nella misura che sarà stabilita nell'ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l'anno scolastico".
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. La corresponsione del trattamento economico è subordinata all'effettivo espletamento dell'incarico, nonché a procedura di verifica ed efficacia dell'attività da parte del Dirigente scolastico.
5. Al termine delle attività annuali il Dirigente scolastico provvederà alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività attribuite, valutando atti e relazioni finali, ove previste, anche ai fini di una più coerente programmazione per l'anno successivo.
6. Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti solo parzialmente, verrà determinata, ai fini della liquidazione, una quota del compenso proporzionale all'attività effettivamente svolta.
7. Non saranno retribuite le attività non previste nelle lettere di incarico.

Stoke  
S. C. Bai  
Anton



M. C. Sai  
H

#### Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Le risorse massime procapite previste per la remunerazione delle ore di straordinario svolto dal personale ATA, come previste nell'articolo n.27, potranno essere sfornate nel caso in cui risultassero economie per la stessa tipologia di attività e area di personale.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, coerentemente al Piano delle attività del personale ATA, si incentiverà l'intensificazione lavorativa secondo i seguenti criteri:
  - Sostituzione collega assente. Maggior carico di lavoro dovuto ad assenze di colleghi non coperte da supplenza
  - Operazioni connesse alla pubblicità dei procedimenti amministrativi - Amministrazione Trasparente;
  - Ricostruzioni carriera/ pensioni particolarmente complesse;
  - Gestione graduatorie personale Docente ed ATA (Valutazione, inserimento a sistema);
  - Incarichi per attività connesse con il PTOF;
  - Supporto tecnico Uffici Risoluzione problemi a programmi e attrezzature informatiche, aggiornamenti software;
  - Disponibilità e reperibilità per esigenze straordinarie istituzionali (concorsi, etc.);
  - Specifiche e comprovate esigenze organizzative (sovrapposizione di scadenze in determinati periodi: inizio e chiusura d'anno) o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise;
  - Disbrigo di pratiche sottoposte a scadenza in determinati periodi dell'anno scolastico sottoposti a intensità lavorativa o sovrapposizione di scadenze non programmabili;
  - Cambio del proprio turno di lavoro o sede per esigenze di servizio non ordinario;
  - Proroga orario ordinario di servizio, nel turno pomeridiano, per lo svolgimento di attività istituzionali non programmate, collegate alla didattica e agli organi collegiali.

#### Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. I destinatari saranno coloro che non beneficiano dell'articolo 7 e che dichiarano la propria disponibilità ad assolvere le attività connesse all'incarico comportante compiti particolarmente impegnativi, di responsabilità, rischio e/o disagio rispetto all'espletamento dei normali compiti.

Stato  
Sini  
Antonin



U. C. Bai  
F

3. Coerentemente al piano delle attività del personale ATA si stabilisce di assegnare le risorse come nel seguito;
4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
  - € 1476,00 per n. 1 unità di personale tecnico;
  - € 1476,00 per n. 1 unità di personale amministrativo;
  - € 738,00 per n. 2 unità di collaboratori scolastici.
5. La corresponsione del compenso previsto verrà effettuata previa certificazione di avvenuta prestazione da parte del D.S.G.A., tenendo conto anche della effettiva presenza in servizio, sulla base dei resoconti personali presentati entro la prima settimana di luglio.

**TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 31 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 32 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso, attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR o dai fondi di funzionamento.
3. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
4. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

*[Handwritten signatures]*



U. C. Sai  
f

## TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### Art. 34 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.

U. C. Sai  
f

U. C. Sai  
f



